



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

Al Sindaco del Comune di
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

Al Revisore dei conti del Comune di
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

PEC: comune.santagatadimilitello@legalmail.it

All'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione siciliana
PALERMO

PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali – rendiconto 2013 - ai sensi dell'art. 148
bis del Tuel.

- **Trasmissione Deliberazione n. 296/2015/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. 296 /2015/PRSP adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 29 LUGLIO
2015.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco



Deliberazione n. 296/2015/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 29 luglio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Marco Fratini	- Referendario - Relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);


vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2014, avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";



da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale

Dalla relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 trasmessa dal Revisore dei conti dell'Ente e dall'attività istruttoria svolta sono emerse le seguenti criticità:

1. il superamento dei valori limite di cinque parametri di deficitarietà strutturale:

a) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III pari al 52,36% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (soglia 42%);

b) volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui di cui al titolo I e III pari all' 87,36% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (soglia 65%);

c) volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 68,53% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);

d) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio pari al 6,08% dei valori di accertamento delle entrate correnti (soglia 1%);

e) ammontare delle anticipazioni di tesoreria non ancora rimborsate al 31.12.2013 pari al 14,12% delle entrate correnti (soglia 5%).

Ciò determina la condizione di deficitarietà strutturale dell'Ente.

2. disallineamento tra entrate (€ 603.630,75) e spese (€ 536.292,03) correnti aventi carattere non ripetitivo;

3. bassa capacità di riscossione delle entrate per recupero evasione tributaria (pari all' 11,69% degli accertamenti) e dei residui vestusti ante 2009 dei titoli I e III;

4. irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all'imputazione di alcune voci non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile n. 2.25. Considerata l'esiguità del margine tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo finale con cui è stato rispettato il Patto di stabilità interno (pari a € 8.000,00), si osserva che le predette anomalie contabili possono aver determinato un rispetto solo formale ed apparente del suddetto vincolo. Si rileva, altresì, tra i servizi c/terzi l'esistenza di un disallineamento tra i residui attivi del titolo VI e quelli passivi del titolo IV;

5. mancata estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili per € 403.064,85;

6. anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2013 per € 2.057.625,19;

7. mancato allineamento contabile, ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, delle posizioni di debito/credito con la società partecipata ATO ME 1 SPA e presenza di passività potenziali per € 1.206.253,34 dovute al contenzioso in essere con la società sopra citata, a seguito del mancato riconoscimento della compensazione volontaria di tale debito con le partite creditorie dell'Ente;

8. l'elevata consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio pari al 6,08% delle entrate correnti e debiti ancora da riconoscere al 31.12.2013.

Si rileva che i profili di criticità di cui ai punti 1a-1b-1c-1e-3-4-6-7-8 sono stati già oggetto di pronuncia di accertamento, relativamente al rendiconto 2012, con la deliberazione n.180/2014/PRSP della Sezione, in esito alla quale il Consiglio comunale del Comune di Sant'Agata di Militello, con propria deliberazione n. 140 del 18.12.2014 si è limitato a prendere atto delle criticità.

In relazione ai profili di criticità rilevati, l'Ente, con nota del 28 luglio 2015, ha dedotto che l'Ente, nel corso del 2014, ha attivato tutte le misure possibili per il miglioramento dei parametri di deficitarietà strutturale, con azioni volte al:

- i) contenimento delle spese;
- ii) recupero dei crediti;
- iii) massimizzazione delle entrate proprie;
- iv) miglioramento della gestione di cassa con apposite direttive che hanno trovato la loro sintesi nella deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 2.10.2014.

In merito alle anticipazioni di cassa, l'Ente ha rappresentato che il continuo ricorso ad esse è causato dall'attuale scenario di finanza locale che, unitamente all'attuale congiuntura economica particolarmente negativa, determina squilibri di cassa che l'Ente è costretto a subire.

Le voci allocate nei capitoli per servizi conto terzi sono regolari e, ad ogni modo, anche se fossero state ivi erroneamente allocate, non avrebbero comunque inciso sul conseguimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità, trattandosi di partite contabili accertate in entrata e impegnate nella spesa corrente.

* * *

Alla luce delle deduzioni formulate dall'Ente, la Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità rilevate, a eccezione di quella di cui al punto 4.

Occorre anzitutto rilevare che le misure correttive adottate dall'Ente non sono sufficienti a superare le criticità riscontrate sul rendiconto 2012. L'ente, infatti, si è limitato a una generica presa d'atto delle criticità riscontrate con la deliberazione di questa Sezione n.180/2014/PRSP, senza adottare effettive misure atte a eliminarle.

La grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente è comprovata dalla sua deficitarietà strutturale.

Desti particolare preoccupazione il costante e consistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate, in un quadro complessivo caratterizzato da un elevato

ammontare di residui attivi (sia di quelli di nuova formazione, sia di quelli provenienti dalla gestione dei residui), da un elevato ammontare di residui passivi, da un'elevata consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio e da una bassa capacità di riscossione delle entrate per recupero dell'evasione tributaria.

La mancata adozione da parte dell'Ente di idonee misure correttive ha determinato un ulteriore aggravio del disequilibrio di bilancio.

Dal lato delle verifiche propedeutiche, di estremo rilievo al fine dell'emergere del reale stato dei conti, è necessario una più chiara e approfondita disamina.

Sul versante delle vere e proprie misure correttive occorre, innanzitutto, un'attenta, responsabile e propedeutica verifica da parte dell'ente in ordine alla sussistenza di effettive possibilità di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, individuando ed adottando in tal caso tutte le misure necessarie ivi consentite, ovvero, in difetto, valutare opportunamente il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis T.U.E.L.) o alla dichiarazione di dissesto (art. 244 T.U.E.L.).

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, di tutti i profili di criticità sopra riportati, a eccezione di quello relativo al punto 4, con riferimento alla sana gestione finanziaria, e la necessità di adottare misure correttive ed adeguate a consentire il risanamento finanziario dell'ente, valutando opportunamente il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis T.U.E.L.) o alla dichiarazione di dissesto (art. 244 T.U.E.L.).

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e al Revisore dei conti del Comune di Sant'Agata di Militello, nonché all'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione siciliana.

DISPONE





che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione ai fini della relativa verifica. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 29 luglio 2015.

L'ESTENSORE

(Marco Fratini)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 29 OTT. 2015.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

